



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

N. 557/ST/221.3.1.0

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024 – **Marina Resort**.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE APPRODI E PORTI TURISTICI

(Rif. Nota prot. 6 del 3 gennaio 2025)

ROMA

E, p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Come già evidenziato nel corso della riunione tenutasi in data 23 dicembre 2024, alla presenza del Ministro dell'interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si precisa che la norma di cui all'art. 109 TULPS si applica esclusivamente alle strutture di natura alberghiera, nonché alle imbarcazioni idonee alla sosta ed al pernottamento messe a disposizione di terzi con finalità ricettive, da parte dei **Marina Resort**, e non anche alla mera messa a disposizione, da parte di questi ultimi, dei punti di approdo per imbarcazioni o natanti privati.

Tale ultimo caso, infatti, in cui il beneficiario utilizza per la sosta ed il pernottamento la propria imbarcazione, non integra alcun rapporto di "locazione, né viene offerto alcun "alloggio".

Tale chiarimento, peraltro, verrà cristallizzato quanto prima in un seguito alla circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024, dove verranno anche fornite alcune precisazioni sulle modalità di verifica del possesso della carta d'identità degli alloggiati, nei casi in cui la richiamata norma di cui all'art. 109 TULPS sia da considerarsi applicabile.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

DIRIGENTE SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO
Dr. E. Maurizio Casamassima